

da pubblicare

COPIA

Numero 60

N: 1046 di Rep.
N: _____ di Prot.

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
PROVINCIA DI VENEZIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 31-10-12
Sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione

OGGETTO

LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E ADEGUAMENTI PROCEDURALI-INDIRIZZI DI PRIMA APPLICAZIONE

L'anno **duemiladodici** il giorno **trentuno** del mese di **ottobre** alle ore **19:00**, nella Residenza Municipale per determinazione del Presidente del C.C., con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano

FORCOLIN GIANLUCA	P	NEGRO ALBERTO	P
VINALE STEFANO	P	CASELOTTO GIUSEPPE	P
TAMAI GIANNI	P	DAGONFO EROS	P
SUSANNA SILVIA	P	CARPENEDO LUCIANO	P
MASCHIETTO VITTORINO	P	SACCIOTTO IVAN	P
TURCHETTO CAMILLA	P	CAPIOTTO MASSIMILIANO	P
PIEROBON ELISA	P	CASSARA' GIUSEPPE	P
PERSICO ALFERIO	P	BIANCON OSVALDO	A
SIMIELE FRANCESCA	P		

Assiste alla seduta RUPIL ALESSANDRO, Segretario Generale Comunale.

Il Sig. NEGRO ALBERTO nella sua qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

L'assessore Susanna relaziona.

Segue discussione come da registrazione agli atti, nel corso della quale, in particolare:

- il consigliere Saccilotto ritiene che sarebbe stato opportuno un confronto preventivo con le associazioni di categoria; si chiede, inoltre, se non possa creare problemi una illimitata liberalizzazione all'apertura di nuovi pubblici esercizi.

L'assessore Susanna evidenzia che il mancato formale recepimento da parte del Comune delle nuove disposizioni sulle liberalizzazioni non esime dal dovere di applicare le norme sopra ordinate. La deliberazione proposta ha il senso di fornire agli uffici un atto ricognitivo che faccia chiarezza sulle procedure da seguire.

- Il consigliere Carpenedo, a nome del proprio gruppo, dichiara che sarebbe stato opportuno un confronto preventivo con le categorie e preannuncia l'astensione sul provvedimento;
- il consigliere Capiotto pur concordando sull'opportunità di un confronto preventivo con le categorie, riconosce validità alle motivazioni addotte dall'assessore Susanna e dichiara, a nome del proprio gruppo, voto favorevole;
- il consigliere Persico, a nome del gruppo di maggioranza, dichiara voto favorevole.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- sono state recentemente emanate le normative di seguito elencate:
 - " il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come da ultimo modificato con il D.Lgs 6 agosto 2012 , n. 147
 - " il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122;
 - " il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito nella L. 17 luglio 2011, n. 111;
 - " il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella L. 14 settembre 2011, n. 148;
 - " il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214;
 - " il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27;
 - " il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 35;
 - " la L.R. 6 luglio 2012, n. 24;
 - " la LR 10 agosto 2012 n. 28
- le innovazioni normative di cui sopra sono state introdotte richiamandosi alla disciplina comunitaria e/o ai principi generali dell'ordinamento nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, nonché per favorire la libertà di apertura di esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, fatti salvi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente urbano e dei beni culturali;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie;

RICORDATO che l'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici)- così come modificato dall'articolo 1, comma 4-ter della L. 24 marzo 2012, n. 27 - espressamente prevede che "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura

di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012";

RICORDATO ancora che l'art. 34 comma 2, del medesimo D.L. 201/2011 stabilisce che la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità;

PRECISATO che l'articolo 34, comma 3, del medesimo D.L. 201/2011 ha disposto l'abrogazione delle seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:

- a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
- b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
- c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
- d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
- e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
- f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;
- g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del DL 24.01.2012, n. 1, conv. con modificazioni in L. 27/2012, sono abrogate le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità, nonché le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, ciò a far data dall'entrata in vigore dei regolamenti attuativi che il governo è autorizzato, ai sensi del comma 3, ad emanare entro il 31.12.2012;

Dato altresì atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 1 del DL 1/2012, entro la predetta data del 31.12.2012, anche i comuni, le Province e le regioni si adeguano ai principi di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 dello stesso articolo;

VISTA la legge regionale 6 luglio 2012, n. 24, con la quale - per quanto attiene specificatamente agli ambiti di competenza del Servizio Attività Produttive trattati nel Titolo III "Attuazione della direttiva 2003/126/CE, relativa ai servizi nel mercato interno" - si propone di adeguare "la propria legislazione agli articoli 14 e 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, mediante l'abrogazione o la modifica delle disposizioni normative regionali contenenti la previsione di requisiti vietati per l'accesso o l'esercizio di attività di servizi", con particolare riferimento alle seguenti discipline (particolarmente rilevanti in relazione alle competenze amministrative comunali):

- 1) attività di commercio su aree pubbliche, di cui alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 (vedasi Titolo III - Capo I - Sezione II, articoli 10 e 11):

- articolo 10: dispone la modifica all'articolo 3 della L.R. 10/2001, nella parte in cui prevede il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio in occasione di manifestazioni straordinarie. Al fine di eliminare il contrasto con l'articolo 14, numero 2, della direttiva 2006/123/CE, viene prevista la possibilità per i Comuni di rilasciare autorizzazioni temporanee a tutti i soggetti che esercitano attività di impresa;
- articolo 11: prevede modifiche all'articolo 4 e all'articolo 6 della legge regionale n. 10/2001, laddove prevedono che l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante ed il subingresso nelle autorizzazioni siano rilasciati dal Comune di residenza o sede legale nel caso di società. Dette disposizioni si pongono in contrasto con l'articolo 14, numero 1, lettera b), della direttiva 2006/123/CE, e ne viene quindi prevista la modifica, prevedendo che la richiesta di autorizzazione o di subingresso nell'autorizzazione vada rivolta al primo Comune in cui il richiedente intende esercitare l'attività;
- articolo 12: prevede modifiche all'art. 2, comma 9 della LR 29/2007, precisando che, per la somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante la dichiarazione è presentata al primo comune nel cui territorio si intende esercitare l'attività di somministrazione;

2) attività di estetista, di cui alla legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 (vedasi Titolo III - Capo II - Sezione IV, articoli 28 a 29):

- articolo 28: prevede alcune modifiche all'articolo 2 della L.R. 29/2001: al comma 1 si prevede espressamente che l'esercizio dell'attività di estetista, già sottoposto a dichiarazione di inizio attività (DIA), sia ora soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 della L. 241/90, così come modificato dall'articolo 49, comma 4-bis, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010;

sono poi introdotti tre nuovi commi, sia per disciplinare la designazione del responsabile tecnico, al fine di adeguare la normativa regionale a quanto previsto dall'articolo 78 del D.Lgs. 59/2010 (comma 1-bis), sia per disciplinare la SCIA (commi 1-ter e 1-quater);

- articolo 29: prevede alcune modifiche all'articolo 5 della L.R. 29/2001, volte a semplificare il procedimento per la formazione delle commissioni per l'esame finale che conclude i percorsi formativi previsti dalla legge statale n. 1/1990 "Disciplina dell'attività di estetista" e dalla L.R. 29/91, in esito ai quali viene conseguita la qualificazione professionale.

3) attività di acconciatore, di cui alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 (vedasi Titolo III - Capo II, articoli da 30 a 33):

- articolo 30: prevede alcune modifiche all'articolo 2 della L.R. 28/2009: al comma 1 si prevede espressamente che l'esercizio dell'attività di acconciatore, già sottoposto a dichiarazione di inizio attività (DIA), sia ora soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 della L. 241/90, così come modificato dall'articolo 49, comma 4-bis, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010;

sono poi introdotti tre nuovi commi, sia per disciplinare la designazione del responsabile tecnico, al fine di adeguare la normativa regionale a quanto previsto dall'articolo 77 del D.Lgs. 59/2010 (comma 1-bis), sia per disciplinare la SCIA (commi 1-ter e 1-quater).

- articolo 31: prevede una modifica all'articolo 4 della L.R. 28/2009, con cui si dispone che i regolamenti comunali debbano prevedere l'obbligo e le modalità di esposizione, oltre che della SCIA, anche del nominativo del responsabile tecnico presente nei locali ove viene svolta l'attività, al fine di adeguare la normativa regionale all'articolo 77 del D.Lgs. 59/2010;

- articolo 32: prevede una modifica all'articolo 5 della L.R. 28/2009, al fine di disciplinare il trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte, alla luce della nuova disciplina sulla SCIA;

- articolo 33: apporta alcune modifiche all'articolo 7 della L.R. 28/2009, di carattere meramente formale: si sostituisce l'espressione "dichiarazione di inizio di attività" con l'espressione "segnalazione certificata di inizio attività";

VISTA, inoltre, la LR 10.08.2012, n. 28 (Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo), la quale, in particolare prevede (art. 23) il riconoscimento provinciale (su istanza dell'interessato) del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario e (art. 24) la subordinazione delle attività turistiche connesse al settore primario alla presentazione di S.C.I.A. da trasmettere al Comune sede dell'azienda (agriturismo e ittiturismo) o alla Provincia (pescaturismo)

ESAMINATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1010 del 5 giugno 2012, che reca una ricognizione delle disposizioni regionali in materia di commercio interessate dai sopravvenuti principi di liberalizzazione dell'esercizio dell'attività commerciale, di cui ai succitati D.L. 201/2011 e D.L. 1/2012, ed elenca le seguenti disposizioni regionali, suddivise per materia, che cessano di trovare applicazione:

1) commercio al dettaglio su area privata, di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15:

- articolo 14, comma 1, lettera h), come attuato dalla D.G.R. n. 496 del 18 febbraio 2005: prevede un parametro numerico, costituito dal rapporto tra densità di esercizi di vicinato e medie-grandi strutture di vendita, al fine dell'elaborazione dei criteri di programmazione commerciale comunale relativa alle medie strutture di vendita, nonché al fine del rilascio dell'autorizzazione commerciale concernente le medie strutture. Tale disposizione configura una fattispecie di contingentamento ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali relative alle medie strutture di vendita e, pertanto, contrasta con la richiamata disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011;
- articolo 8, comma 4: prevede il divieto dell'esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e al dettaglio, fatta eccezione per le tipologie di prodotti elencati nella medesima disposizione. Detto divieto risulta contrastante con la disposizione di cui all'articolo 34, comma 3, del D.L. 201/2011. Già l'articolo 35 del D.Lgs. 59/2010, riprendendo in tal senso il contenuto dell'analoga disposizione comunitaria di cui all'articolo 25 della "Direttiva Servizi", aveva sostanzialmente liberalizzato l'esercizio delle attività definite dalla norma come "multidisciplinari" nel cui ambito, secondo un consolidato orientamento interpretativo formulato anche da altre Regioni, rientra l'esercizio congiunto ingrosso-dettaglio;

2) commercio al dettaglio su aree pubbliche, di cui alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, e alla D.G.R. n. 2113 del 2 agosto 2005:

- articolo 4, comma 1, come attuato dalla D.G.R. n. 2113/2005: prevede che le autorizzazioni per il commercio in forma itinerante siano rilasciate dal Comune di residenza del richiedente se persona fisica, o di ubicazione della sede legale in caso di società. Detta disposizione deve intendersi superata dall'entrata in vigore dall'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 59/2010 che attribuisce la competenza al rilascio dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante al Comune ove il richiedente intende avviare l'attività. Poiché in virtù delle disposizioni statali e regionali vigenti l'autorizzazione all'esercizio del commercio itinerante ha validità nell'intero territorio nazionale, la citata fattispecie normativa si riferisce al primo Comune ove l'operatore intende esercitare l'attività;
- articolo 1, comma 1, parte II, della D.G.R. n. 2113/2005, attuativa delle disposizioni di cui alla L.R. 10/2001: nel prevedere che le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche siano rilasciate a persone fisiche o società di persone, introduce una limitazione all'esercizio dell'attività economica attraverso l'indicazione della forma giuridica richiesta all'operatore e pertanto contrasta con l'articolo 34, comma 3, lettera e) del D.L. 201/2011. Già l'articolo 70 del D.Lgs. 59/2010, riprendendo in tal senso il

contenuto dell'analoga disposizione comunitaria di cui all'articolo 25 della "Direttiva Servizi", aveva sostanzialmente liberalizzato l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche anche con riferimento alle società di capitali regolarmente costituite o cooperative;

- articoli 1, commi 2 e 3 parte I, 1, comma 2 e 3, comma 1 parte III, della D.G.R. n. 2113/2005: disciplinano le modalità di istituzione di nuovi mercati, nonché di ampliamento dei mercati esistenti. Al riguardo, occorre rilevare che i luoghi ove normalmente viene svolto il commercio su aree pubbliche sono soggetti al regime dei beni pubblici e, in quanto tali, sono ordinariamente destinati al soddisfacimento di fini di utilità generale. Conseguentemente, come peraltro confermato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, spetta "all'Amministrazione il potere di determinare di volta in volta, discrezionalmente quale, tra i vari usi del bene demaniale, si presenti [...] più conforme agli interessi della collettività" (Cons. St., Sez. VI, sent. n. 1662/2002). Non può quindi omettersi dal considerare come il principio di libertà di iniziativa economica privata, ancorché costituisca, come noto, principio di rango costituzionale ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, non possa escludere o limitare, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, la scelta di merito - e come tale insindacabile - dell'Amministrazione locale in ordine alla possibilità di destinare o meno un luogo o un sito pubblico allo svolgimento di un mercato o di un posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica. Va altresì precisato che la disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche su posteggio, nel consentire lo svolgimento di un'attività commerciale all'interno di un'area destinata ad uso pubblico, persegue in primo luogo la finalità di offrire un servizio alla popolazione: da ciò consegue che l'interesse pubblico che viene prioritariamente in rilievo in sede di pianificazione comunale del settore è quello relativo alla tutela del cittadino consumatore. In tale ottica devono pertanto trovare applicazione le disposizioni in esame, le quali non si pongono necessariamente in contrasto con l'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011 qualora i profili di valutazione sopra richiamati valgano a costituire un quadro di analisi conoscitiva che consenta di perseguire una migliore tutela del consumatore. Viceversa si ravvisa un contrasto fra le disposizioni in esame e la normativa statale da ultimo citata nella misura in cui le stesse si traducono in una limitazione ingiustificata all'esercizio dell'attività commerciale, in quanto basata esclusivamente su valutazioni di carattere economico ovvero rapportate alla consistenza e all'entità della rete distributiva esistente;
- le seguenti disposizioni, imponendo distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di un'attività economica, risultano in contrasto con la disposizione di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), del D.L. 201/2011:
 - a) articolo 1, comma 3, parte III della D.G.R. n. 2113/2005: subordina l'istituzione di mercati maggiori al rispetto di una distanza minima superiore ai quindici chilometri da altri mercati settimanali che si tengano nella medesima giornata in altri Comuni;
 - b) articolo 5, comma 1, parte III della D.G.R. n. 2113/2005: prevede come, in caso di modifica non occasionale del giorno di svolgimento del mercato o della fiera, debba essere evitata la concomitanza, nel raggio di quindici chilometri, con altri mercati o fiere in svolgimento nello stesso giorno o mezza giornata;
 - c) lettera a), punto 5) della D.G.R. n. 2956 del 9 novembre 2001, attuativa delle disposizioni di cui alla L.R. 10/2001: subordina lo svolgimento del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo al rispetto di una distanza minima superiore a venti chilometri da altri mercati della stessa tipologia che abbiano a svolgersi nelle medesime giornate.
- articolo 2, comma 15 parte II, della D.G.R. n. 2113/2005: prevede, in attuazione del D.Lgs. 114/1998, il rinnovo automatico delle concessioni decennali rilasciate contestualmente alle autorizzazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio. Detta disposizione deve ritenersi superata dall'entrata in vigore dell'articolo 16, comma 4, del D.Lgs. 59/2010 che introduce il divieto di rinnovo

automatico. Si devono ritenere prorogate in via transitoria le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 70, comma 5 del decreto legislativo medesimo.

3) vendita di quotidiani e periodici, disciplinata dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e ss.mm.ii. (in particolare art. 39, comma 1, del DL 1/2012), stante l'assenza di apposita normativa regionale:

- articolo 2, comma 2, lettera b) e articolo 3, comma 5 della deliberazione GR Veneto n. 1409 del 2003: nell'introdurre una limitazione non espressamente contemplata dalla normativa statale, stabiliscono che i punti vendita non esclusivi sono autorizzati a vendere soltanto quotidiani oppure soltanto periodici. Detta limitazione, traducendosi nell'imposizione di un divieto di vendita di taluni prodotti, si pone ad oggi in contrasto con la disposizione di cui all'articolo 34, comma 3, lettera d) del D.L. 201/2011;

- le seguenti disposizioni risultano superate dalla disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011 nella parte in cui introducono contingenti o limitazioni all'esercizio dell'attività economica non giustificate da esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, così come definitivi dalla "Direttiva Servizi" e dal D.Lgs. 59/2010. In particolare l'articolo 13, comma 4, risulta altresì superato nella parte in cui contrasta con l'articolo 34, comma 3, lettera b), del citato decreto legge in tema di divieto di distanze minime fra esercizi:

a) articolo 3, comma 4, lettera a), della D.G.R. n. 1409/2003: prevede che i punti vendita non esclusivi possano essere autorizzati previa valutazione da parte del Comune, oltre che delle condizioni di accesso, della densità della popolazione, dell'entità delle vendite negli ultimi due anni, dell'esistenza di altri punti vendita;

b) articolo 13 della D.G.R. n. 1409/2003: prevede che, ai fini della redazione del piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi, il Comune deve tener conto dei seguenti profili di valutazione: dislocazione e numero dei punti vendita esistenti; densità della popolazione, numero delle famiglie e flussi di popolazione non residente; entità delle vendite negli ultimi due anni. Prevede altresì che i Comuni, in sede di predisposizione del piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi, assicurino il giusto temperamento tra il pubblico interesse alla massima diffusione dei punti vendita di quotidiani e periodici e l'interesse privato dei punti vendita esistenti volto ad evitare un'eccessiva concorrenza nel settore con conseguente riduzione del singolo volume di vendita. Da ultimo prevede la possibilità di stabilire una distanza minima fra punti vendita con la finalità di assicurare un'equilibrata diffusione dei prodotti editoriali.

- con riferimento all'articolo 39, comma 1, del D.L. 1/2012 (che ha apportato modifiche ad alcune disposizioni del D.Lgs. 170/2001), si evince che le medesime disposizioni, di seguito riportate, trovano diretta applicazione nel territorio regionale:

I. gli edicolanti - conformemente a quanto già stabilito dall'articolo 3, comma 6, della D.G.R. n. 1409/2003 - "possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa (lettera d - bis)", fermo restando che l'attività principale deve rimanere quella di vendita di giornali e riviste e che gli esercizi ubicati su aree pubbliche devono comunque rispettare le limitazioni stabilite dal provvedimento di concessione dell'area;

II. "gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore (lettera d - ter)";

III. "fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia (lettera d - quater)";

IV. "le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono (lettera d - quinquies)";

4) vendita di carburanti, di cui alla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23:

- articolo 4, come attuato dalla D.G.R. n. 1562 del 26 maggio 2004, dalla D.G.R. n. 497 del 18 febbraio 2005 e dalla D.G.R. n. 978 del 18 marzo 2005: subordina il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti al rispetto di un parametro numerico predefinito su base comunale e provinciale, nonché a distanze minime fra gli impianti e a requisiti di superficie minima delle aree di servizio. Tale disposizione configura da un lato una fattispecie di contingentamento ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali relative agli impianti per la distribuzione stradale di carburanti, ponendosi pertanto in contrasto con la disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011 e dall'altro impone distanze minime fra impianti e requisiti minimi in termini di superficie di servizio, limitazioni che ad oggi si pongono in contrasto con l'articolo 34, comma 2, del decreto medesimo;
- articoli 14 e 15: prevedono requisiti minimi riferiti ai prodotti ed ai servizi commerciali integrativi obbligatoriamente presenti nelle aree di servizio, che sono inoltre richiesti anche per l'inserimento e la commercializzazione negli impianti di nuovi carburanti precedentemente non erogati. Tali disposizioni introducono una restrizione ingiustificata all'accesso al mercato in relazione al rilascio delle autorizzazioni commerciali per la distribuzione di carburanti e, pertanto, risultano in contrasto con le richiamate disposizioni di cui all'articolo 31, comma 2, e 34, comma 2 del D.L. 201/2011. Le citate disposizioni di cui al D.L. 201/2011 integrano i principi di liberalizzazione già introdotti nel settore dall'articolo 83-bis, comma 17, della L. 133/2008;
- articolo 27, allegato 1, della D.G.R. n. 497 del 18 febbraio 2005: con riferimento all'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata all'interno degli impianti di distribuzione di carburante, si evidenzia che l'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, recante "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" prevede che le attività di somministrazione di alimenti e bevande situate all'interno di impianti stradali di distribuzione di carburante siano soggette a segnalazione certificata di inizio attività nei limiti fissati dalla normativa regionale di settore. Al riguardo la normativa regionale di settore cui fare riferimento è quella di cui alla citata L.R. 23/2003 e relativi provvedimenti di attuazione, che prevede la possibilità di realizzare all'interno delle aree di servizio, in deroga alla programmazione di settore, attività di somministrazione di alimenti e bevande con una superficie massima non superiore a 30 metri quadrati. Ciò premesso, occorre evidenziare che l'articolo 17, comma 4, lettera a) del D.L. 1/2012 (che ha sostituito l'articolo 28, comma 8, del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011) prevede testualmente che, all'interno degli impianti "è sempre consentito... l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59". Detta disposizione introduce una tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicata all'interno degli impianti di distribuzione di carburanti limitata alla tipologia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della L. 287/1991 (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari), nel rispetto dei criteri di sorvegliabilità (articolo 64, comma 5), della normativa urbanistica ed edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 64, comma 6) e fatto salvo il possesso da parte dell'operatore dei requisiti di onorabilità e professionali (articolo 71), previsti per le attività di somministrazione di alimenti e bevande dal D.Lgs. 59/2010. Ne deriva che la sopravvenuta disciplina statale trova diretta applicazione limitatamente alle attività di cui di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della L. 287/1991, mentre resta

conseguentemente ferma l'applicabilità della richiamata disciplina di cui alla L.R. 29/2007 con riferimento alle attività di somministrazione diverse da quelle di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera b) della legge n. 287 del 1991 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

CONSTATATO che, pur in assenza di un provvedimento legislativo regionale di recepimento o di un atto interpretativo di indirizzo della Giunta regionale, il Dirigente Regionale per il turismo, con i decreti n. 24 del 24.05.2012, n. 25 del 29.05.2012 e n. 32 del 19.06.2012, ha ritenuto di dare diretta attuazione all'art. 34 del DL 201/2011, disapplicando l'art.41, comma 1, della LR 33/2002, laddove prevedeva il rilascio di un'autorizzazione comunale per l'apertura di attività ricettive alberghiere o extra alberghiere, da intendersi ora sostituite con semplici Segnalazioni Documentate di Inizio Attività (SCIA);

RICONOSCIUTO che, a seguito dell'emanazione di tali nuove normative e dei sopra richiamati atti di indirizzo o di interpretazione regionali risultano superate numerose previgenti disposizioni a disciplina di diverse attività economiche, di modo che si rende opportuno, in materia, un apposito atto di indirizzo del Consiglio Comunale;

PRESO ATTO che l'articolo 117, comma 6, della Costituzione riconosce ai Comuni "potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite", e l'articolo 4, comma 4, della L. 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che "La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione";

Con riserva di ritornare sull'argomento "liberalizzazioni" una volta emanati ulteriori provvedimenti attuativi dei principi di cui all'art. 1 del DL 1/2012 ad opera del Governo e/o della Regione Veneto;

SENTITA in merito la I^a Commissione Consiliare - nella seduta del 29.10.2012;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio competente;

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, reso dal Segretario Generale, nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97 c. 2 del D.lgs n. 267/00 del 18.08.2000;

a mezzo di votazione palese che dà i seguenti risultati:

presenti: n. 16

favorevoli n. 14

contrari n. /

astenuti n. 2 (Carpenedo e Saccilotto);

DELIBERA

1) di recepire le indicazioni fornite dalla Regione Veneto con la DGRV n. 1010 del 05.06.2012 e con i Decreti del Dirigente Regionale per il Turismo nn. 24, 25 e 32/2012, di cui in premessa,

,relativamente all'applicazione, a livello regionale, dei principi di liberalizzazione economica, contenuti nella normativa statale, in materia di commercio al dettaglio su area privata, commercio al dettaglio su aree pubbliche, vendita di quotidiani e periodici, vendita di carburanti, attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere;

- 2) di approvare altresì, in fase di prima applicazione delle norme in premessa richiamate, e nelle more di eventuali sopravvenienti ulteriori aggiornamenti normativi da parte dello Stato e/o della Regione, gli specifici indirizzi - riportati nell'ALLEGATO I della presente deliberazione - in ordine alle norme regolamentari o alle disposizioni programmatiche/pianificatorie comunali che devono intendersi disapplicate o abrogate (parte I) o semplificate/adequate (parte II), relativamente alla disciplina dei vari settori di attività economica interessati dalle nuove norme di liberalizzazione e semplificazione.

per la regolarità tecnica, parere favorevole


Il Dirigente dell'Area Amministrativa
F.to DALLA ZORZA ALESSANDRA

per la conformità alle norme legislative statutarie e regolamenti nell'ambito delle funzioni consultive ed assistenza agli organi dell'ente, di cui all'art. 97 del TUEL n. 267/00, parere favorevole

Il Segretario Generale
F.to RUPIL ALESSANDRO

F10

Indirizzi in ordine alle norme dell'ordinamento comunale che devono intendersi disapplicate, abrogate o integrate relativamente alla disciplina dei vari settori di attività economica interessati dalle nuove disposizioni legislative nazionali in materia di liberalizzazione e di semplificazione



LIBERALIZZAZIONI

1. COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (D.Lgs. 114/98 - L.R. 15/2004)

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	art. 31 c. 2 D.L. 201/2011	libertà di nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti e modifiche degli esercizi commerciali di media struttura di vendita	l'indice di equilibrio di cui all'articolo 3 dei "Criteri di programmazione commerciale per l'insediamento delle medie strutture commerciali e norme per l'esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa", approvati con delibera consiliare n. 59 del 04.11.2005

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
COMMERCIO ALL'INGROSSO	art. 35 D.Lgs. 59/2012 - art. 34 c. 3 D.L. 201/2011 - art. 8 c. 2 lett. c) D.L. 147/2012	libertà di esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e al dettaglio	Articolo 9, comma 7, dei "Criteri di programmazione commerciale per l'insediamento delle medie strutture commerciali e norme per l'esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa", approvati con delibera consiliare n. 59 del 01.11.2005 - art. 8 c. 4 L.R. 15/2004

2. COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (L.R. 10/2001 - D.G.R. n. 2113/2005)

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	art. 70 c. 4 D.Lgs. 59/2010	la competenza al rilascio dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è attribuita al primo Comune ove l'operatore intende esercitare l'attività	Articolo 25 del "Piano comunale del commercio su aree pubbliche", approvato con delibera consiliare n. 26 del 20.06.2005 - D.G.R. n. 2113/2005
	art. 70 D.Lgs. 59/2010 – art. 34 c. 3 lett. e) D.L. 201/2011	libertà di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche anche con riferimento alle società di capitali regolarmente costituite o cooperative	Da intendersi così integrato il "Piano comunale del commercio su aree pubbliche", approvato con delibera consiliare n. 26 del 20.06.2005 - D.G.R. n. 2113/2005

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
MERCATI	art. 34 c. 3 lett. b) D.L. 201/2011	non possono essere imposte distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di un'attività economica, in particolare per l'istituzione di mercati maggiori, fiere o mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, e l'eventuale svolgimento degli stessi in concomitanza di altri in territori adiacenti	Da intendersi così integrato il "Piano comunale del commercio su aree pubbliche", approvato con delibera consiliare n. 26 del 20.06.2005 - D.G.R. n. 2113/2005
	art. 16 c. 4 D.Lgs. 59/2010	le concessioni decennali rilasciate contestualmente alle autorizzazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio - in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010 - devono ritenersi prorogate in via transitoria	articolo 14 del "Piano comunale del commercio su aree pubbliche", approvato con delibera consiliare n. 26 del 20.06.2005 - D.G.R. n. 2113/2005
	art. 70 c. 4 D.Lgs. 59/2010	la competenza al rilascio dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è attribuita al primo Comune ove l'operatore intende esercitare l'attività	Articolo 25 del "Piano comunale del commercio su aree pubbliche", approvato con delibera consiliare n. 26 del 20.06.2005 - D.G.R. n. 2113/2005
	art. 70 D.Lgs. 59/2010 – art. 34 c. 3 lett. e) D.L. 201/2011	libertà di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche anche con riferimento alle società di capitali regolarmente costituite o cooperative	Da intendersi così integrato il "Piano comunale del commercio su aree pubbliche", approvato con delibera consiliare n. 26 del 20.06.2005 - D.G.R. n. 2113/2005

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
MERCATI OCCASIONALI	art. 10 E 11 LR 24 72012	Possibilità per il Comune di rilasciare autorizzazioni temporanee a tutti i soggetti che esercitano attività d'impresa	Da intendersi così integrato il "Piano comunale del commercio su aree pubbliche", approvato con delibera consiliare n. 26 del 20.06.2005 - D.G.R. n. 2113/2005

3. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (L.R. 29/2007)

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE	art. 31 c. 2 D.L. 201/2011	libertà di nuove aperture e trasferimenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	la matrice di programmazione di cui all'articolo 3 dei "Criteri comunali di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e norme procedurali", approvati con delibera consiliare n. 16 del 16.04.2010 (NB: vedi nota)
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CIRCOLI PRIVATI	art.2 bis, c. 1, dl 79/2012	Per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo sono limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore (leggi Sindaco). Si continuano pertanto ad applicare l'art. 86, il D.P.R. 235/2001 e la L.R. 29/2007 libertà di nuove aperture e trasferimenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	
SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI SAGRE, FIERE, MANIFESTAZIONI RELIGIOSE, TRADIZIONALI E CULTURALI, O EVENTI LOCALI STRAORDINARI	art. 41 D.L. 5/2012	libertà di nuove aperture e trasferimenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	Sostituzione dell'autorizzazione con la SCIA ed esercizio dell'attività nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla L.R. 29/2007 e dai "Criteri comunali di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e norme procedurali", approvati con delibera consiliare n. 16 del 26.04.2010. Qualora l'attività venga svolta in strutture provvisorie, dovrà essere presentata la documentazione tecnica e le certificazioni di corretto montaggio delle strutture ed attrezzature installate. Resta soggetto all'articolo 68 TULPS il rilascio della licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici.

N.B.: è data facoltà ad ogni Amministrazione adottare criteri di programmazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande conformi ai principi e motivi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, per "ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale". Analoga facoltà è riconosciuta dall'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011 con riferimento ai principi e motivi "connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali".

4. CARBURANTI (D.Lgs.32/1998 - L.R. 23/2003 - D.G.R. 497 del 18.02.2005)

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
IMPIANTI	art. 83-bis D.L. 112/2008 (convertito in L. 133/2008) - D.L. 98/2011 (convertito in L. 111/2011) - art. 31 c. 2 e art. 34 c. 2 D.L. 201/2011 - D.L. 1/2012	libertà di apertura senza rispetto di distanze minime, di parametri numerici predefiniti o di superficie di servizio delle aree di servizio	norme incompatibili del D.Lgs. 32/1998, della L.R. 23/2003 e della D.G.R. 497/2005. Si intendono così adeguate/integrate le norme del Regolamento Edilizio e delle NTA del PRG per quanto attiene alle dimensioni delle attività in parola presso gli impianti.
	art. 83-bis D.L. 112/2008 (convertito in L. 133/2008) - art. 31 c. 2 e art. 34 c. 2 D.L. 201/2011	possibilità di inserimento e di commercializzazione negli impianti di nuovi carburanti precedentemente non erogati	
	art. 17 c. 4 lett. a) D.L. 1/2012	libertà di esercizio all'interno degli impianti dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5, c. 1, lett. b) L. 287/1991, fermi restando: <ul style="list-style-type: none"> il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 64, cc. 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010); l'applicabilità della L.R. 29/2007 per le attività di somministrazione diverse da quelle di cui all'art. 5 c. 1 lett. b) della L. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari) 	

5. QUOTIDIANI E PERIODICI (D.Lgs. 170/2001 - D.G.R. n. 1409/2003)

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
PUNTI VENDITA	art. 31 c. 2 e art. 34 c. 3 lett. b) D.L. 201/2011	libertà di apertura e trasferimento dei punti vendita senza rispetto di distanze e di contingenti	articolo 4 del "Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, comprensivo anche dei parametri numerici per i punti vendita non esclusivi" approvato con delibera consiliare n. 47 del 09.10.1995
	art. 34, c. 3 lett. d), D.L. 201/2011	libertà di vendita per i punti vendita non esclusivi sia di quotidiani che di periodici	Articolo 4 del "Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, comprensivo anche dei parametri numerici per i punti vendita non esclusivi" approvato con delibera consiliare n. 47 del 09.10.1995-

6. ACCONCIATORI, ESTETISTI, BARBIERI, TATUAGGI E *PIERCING*

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
<p>ACCONCIATORI, ESTETISTI, BARBIERI, TATUAGGI E <i>PIERCING</i></p>	<p>(art. 2 D.L. 5/2012 - artt. da 30 a 33 L.R. 24/2012 - art. 15 e 16 del D.Lgs. 47/2012</p>		<p>L'esercizio dell'attività di acconciatore, già sottoposto a dichiarazione di inizio attività (DIA), è ora soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 della L. 241/90, così come modificato dall'articolo 49, comma 4-<i>bis</i>, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.</p> <p>Vengono disciplinate sia la designazione del responsabile tecnico, al fine di adeguare la normativa regionale a quanto previsto dall'articolo 77 del D.Lgs. 59/2010 (comma 1-<i>bis</i>), sia l'applicazione della SCIA (commi 1-<i>ter</i> e 1-<i>quater</i>). Pertanto, i regolamenti comunali devono prevedere l'obbligo e le modalità di esposizione, oltre che della SCIA, anche del nominativo del responsabile tecnico presente nei locali ove viene svolta l'attività, al fine di adeguare la normativa regionale all'articolo 77 del D.Lgs. 59/2010.</p> <p>Il trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte è ora assoggettato a SCIA.</p> <p>Si intende così, adeguato il regolamento com.le di cui alla deliberazione consiliare n. 36 del 18.06.1993.</p>

7. NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE

AMBITO	NORME DI LIBERALIZZAZIONE	NUOVA DISCIPLINA	NORME DISAPPLICATE
<p>NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE</p>	<p>L.R. 22/1996</p>		<p>Rimane tuttora in vigore la L.R. 22/1996 nelle more del recepimento da parte della Regione delle modifiche apportate alla L. 21/1992 (legge quadro) e dell'emanazione di apposito decreto da parte del Ministero dei Trasporti nel termine da ultimo fissato al 31.12.2012.</p>

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente
F.to **NEGRO ALBERTO**

Il Segretario Generale
F.to **RUPIL ALESSANDRO**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 09-11-12 per quindici giorni consecutivi fino al giorno 24-11-12.

Contestualmente alla pubblicazione viene data comunicazione del presente verbale ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate all'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Li 09-11-12

Il Vice Segretario Comunale
F.to **DALLA ZORZA ALESSANDRA**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li 09-11-12



Il Vice Segretario Comunale
DALLA ZORZA ALESSANDRA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in data 19-11-12.

Li 19-11-12

Il Vice Segretario Comunale
F.to **DALLA ZORZA ALESSANDRA**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li 19-11-12



Il Vice Segretario Comunale
DALLA ZORZA ALESSANDRA